





Fondo europeo regionale
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE BASILICATA

Allegato 3

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse 4 – Misura 421 “Cooperazione interterritoriale”

“Verso nuove identità rurali”

Accordo di Cooperazione

Tra GAL Marghine – Fondazione di Partecipazione

e

GAL Basento Calastra Soc. Cons. a R.L.

GAL C.S.R . Marmo meandro Soc. Cons a R.L.

F. Marghine
Robb

Progetto di cooperazione interterritoriale nell'ambito dell'Asse 4 – Approccio Leader

"Verso nuove identità rurali"

ACCORDO di COOPERAZIONE

L'anno 2013 il giorno 19 del mese di aprile tra i seguenti:

- da un lato-

GAL Marghine - Fondazione di partecipazione di seguito denominato **Capofila** codice fiscale/Partita IVA 93036330913 con sede in Corso Umberto I, 186 – Macomer (NU), beneficiario della misura 421 del PSR – Sardegna, nella persona di Angelo Salvatore Razzu, Agente di sviluppo del GAL, nato a Sassari il 14/07/1977, residente in Loc. Marritza – Sorso (SS), delegato in data 15/04/2013 alla stipula del presente atto dal Rappresentante legale del Gal Marghine Annalisa Motzo, nata a Nuoro il 18 luglio 1965, residente a Bolotana (NU) in Vico Il Marconi n.3, (CF MTZ NLS 65L68F979P);

E

il **GAL BASENTO CAMASTRA SOC. CONS. a R.L.**, codice fiscale 01555720760 con sede legale in Potenza – Via Maestri del Lavoro, 19 – sede operativa in Vaglio Basilicata (PZ) – Via Carmine, 106 –, nella persona del proprio rappresentante legale Pessolani Antonio, nato a Potenza, il 17/02/1972 e domiciliato per la carica presso la sede del Gal **BASENTO CAMASTRA** in Potenza.

GAL C.S.R. MARMO MELANDRO SOC. CONS. a R.L., codice fiscale 01306610765 con sede in Savoia di Lucania (PZ), C.da Perolla, nella persona del proprio rappresentante legale Miglionico Michele, nato a Potenza (PZ), il 10/03/1972 e domiciliato per la carica presso la sede del **GAL C.S.R. MARMO MELANDRO**;

di seguito denominati **Partner o GAL** o, collettivamente, le **Parti**.

Premesso che

- I programmi di sviluppo rurale previsti dagli articoli 63 e 65 del regolamento (CE) n.



1698/2005 hanno tra i loro obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di Stati membri e con territori di Paesi terzi (transnazionale);

- in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l'attuazione della misura Cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader (Guida del 19.11.2008), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;

- le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato "Verso nuove identità rurali" (di seguito il "Progetto");

- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell'Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto allegata al presente accordo (Allegato n. 1).

ART. 3 – Finalità e Obiettivi

Il progetto "Verso nuove identità rurali" ha come suoi obiettivi:



- Scambio di esperienze fra territori;
- sensibilizzazione degli operatori agricoli e della comunità locale sui temi della valorizzazione e tutela del paesaggio rurale;
- sensibilizzazione degli operatori agricoli e delle comunità locali sui temi della salvaguardia dei pascoli e dei prati naturali e dei demani collettivi;
- riconoscimento dell'identità locale attraverso la valorizzazione dei prodotti simbolo del territorio;
- educazione e sensibilizzazione ad una alimentazione sana legata alla stagionalità e sostenibilità delle produzioni;
- valorizzazione della tradizione agroalimentare anche con interventi di animazione a carattere ludico e ricreativo compresa la valorizzazione turistica e educativa;
- realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione della cultura agroalimentare anche in chiave turistica;

Inoltre, per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la realizzazione del progetto coinvolgerà, oltre alle Parti, anche i seguenti territori e soggetti, che comunque non diventeranno Parti di questo accordo


1. GAL Consorzio CILSI (alta Irpinia - AV);

ART. 4 – Azioni di progetto

Secondo quanto previsto in dettaglio dalla scheda di progetto di cooperazione “Verso nuove identità rurali” le azioni del Progetto riguarderanno i seguenti macro obiettivi:

- COMPETITIVITÀ, BIODIVERSITÀ AMBIENTE e QUALITÀ DELLA VITA

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un'azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato.



A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in appositi incontri di partenariato che costituirà lo *Steering Committee*, ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 5 – Risorse finanziarie

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto allegata al presente Accordo.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.

ART. 6 - Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto allegata.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. M. P. R.', is located in the bottom right corner of the page.

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:

- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del crono-programma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
- se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto, tenere i rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale struttura giuridica per il Progetto, nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto;
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.

Il GAL Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo *Steering Committee*, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

ART. 8 – Doveri dei Partner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. My Ball', is located in the bottom right corner of the page.

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni di partenariato.

I Partner sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e a curare i flussi informativi sul Progetto nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà:


- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.

ART. 9 - Steering Committee

Lo *Steering Committee* assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Lo *Steering Committee* si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richieda il Gal capofila o almeno uno dei Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila stesso. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno venti giorni prima del giorno previsto per la riunione salvo le comunicazioni d'urgenza.

Lo *Steering Committee* è composto da un rappresentante per ogni Partner.



Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al GAL Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione.
- Per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il GAL Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

ART. 10 - Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nello *Steering Committee*. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il GAL Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.

ART. 11 – Adesione di nuovi Partner

L'adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Gal Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all'approvazione dello *Steering Committee*, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto



Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, lo *Steering Committee* deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 14 – Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo *Steering Committee*. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente

Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di Oristano sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

ART. 16 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. 6 (sei) copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da ____ pagine singole di carta. Dovrà essere tradotto, solo per uso ufficioso e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Gli Allegati sono formati da Formularion di progetto. Il presente accordo di cooperazione interterritoriale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto "Verso nuove identità rurali".

Il Rappresentante legale del Capofila I Rappresentanti legali dei Partner


Angelo Salvatore Razzu

(con Delega del Rappresentante Legale Annalisa Motzo)

Antonio Pessolani



Michele Miglionico




Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

2° comma, del Codice civile, l'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

Il Rappresentante legale del Capofila I Rappresentanti legali dei Partner

Angelo Salvatore Razzu




Antonio Pessolani



(con Delega del Rappresentante Legale

Annalisa Motzo)

Michele Miglionico





Macomer, 15 aprile 2013

Alla c.a.

La sottoscritta **Annalisa MOTZO**, nata a Nuoro il 18 luglio 1965, residente a Bolotana (NU) in Vico Il Marconi n.3, (CF MTZ NLS 65L58F979P) nella sua qualità di Presidente e Rappresentante legale della Fondazione di Partecipazione GAL Marghine,

DELEGA

L'animatore del Gal Marghine Angelo Salvatore Razzu, nato a Sassari, il 14 luglio 1977, residente in Sorso, in loc. Marritza, CF RZZ NLS 77 L14 I452A

- a rappresentarlo a tutti gli effetti di legge all'incontro di partenariato del Progetto "Arrivano i Gialli" previsto per il giorno Venerdì 19 aprile 2013 a Potenza presso la sede ANFOSC, conferendogli i più ampi e necessari poteri, compresi l'individuazione del Gal Capofila, la definizione delle attività del progetto comune;
- alla sottoscrizione del protocollo di intesa del progetto di cooperazione Arrivano i Gialli.

Annalisa Motzo 
Presidente della Fondazione di Partecipazione GAL Marghine

G.A.L. MARGHINE
C.so Umberto, 186 - MACOMER (NU)
Cod. Fisc. 93036330913

All: fotocopia del documento di riconoscimento del delegante



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

